

PNRR Missione 6, Componente 1, Sub-investimento 1.2.3., investimento 1.2.3.2.

Accordo ex art. 15 della l. n. 241/1990

ex d.m. (Salute, di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale) 30 settembre 2022, pubblicato in Gazz. uff. 22 dicembre 2022, n. 298 s.g., a rubrica *Procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale, nonché i meccanismi di valutazione delle proposte di fabbisogno regionale per i servizi minimi di telemedicina e l'adozione delle Linee di indirizzo per i servizi di telemedicina*

tra

Regione Puglia, c.f. 80017210727, con sede legale a Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33 - 70121, in persona del Presidente pro tempore della Regione, dott. Michele Emiliano, nato a Omissis il Omissis, in qualità di Regione Capofila

e

Regione Calabria - Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai Disavanzi del Servizio Sanitario della Regione Calabria, c.f. 02205340793, con sede legale presso la Cittadella Regionale "Jole Santelli" in viale Europa, 88100 Catanzaro, in persona del Commissario ad Acta, Dott. Roberto Occhiuto, domiciliato per la carica presso la sede della Regione medesima, in qualità di Regione aderente;

Premesse

Le Parti stipulano il presente Accordo sulla base del d.m. (Salute, di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale) 30 settembre 2022, pubblicato in Gazz. uff. 22 dicembre 2022, n. 298 s.g., a rubrica *Procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale, nonché i meccanismi di valutazione delle proposte di fabbisogno regionale*

per i servizi minimi di telemedicina e l'adozione delle Linee di indirizzo per i servizi di telemedicina (di seguito, breviter, d.m. 30 settembre 2022).

Si intendono qui riportate *ob relationem* tutte le fonti, unionali, legislative, regolamentari e pattizie ivi richiamate, le quali, nel loro complesso, costituiscono il quadro normativo e istituzionale nel quale si colloca il presente Accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che:

- sulla base della sopra richiamata normativa di riferimento, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (di seguito AGENAS) è soggetto attuatore per la realizzazione, tra gli altri, del sub-investimento 1.2.3. *Telemedicina per un miglior supporto ai pazienti cronici* nell'ambito della Missione 6, Componente 1, Misura 1.2. *Casa come primo luogo di cura e telemedicina* del PNRR;

- Regione Puglia è stata individuata come Regione Capofila per la gestione delle procedure di acquisizione e manutenzione delle postazioni di lavoro e della relativa Logistica (investimento 1.2.3.2.);

- in attuazione dell'art. 1, comma 1, del d.m. 30 settembre 2022, AGENAS ha stipulato con Regione Puglia Capofila la convenzione ivi prevista, per gli scopi ivi declinati;

- in attuazione dell'art. 1, comma 2, del d.m. 30 settembre 2022 AGENAS ha acquisito da ciascuna Regione e Provincia autonoma il Piano operativo e il fabbisogno per i servizi minimi di telemedicina secondo il format di cui all'Allegato A del suddetto d.m., recante le indicazioni di cui alle lett. a), b) e c) del medesimo art. 1, comma 2;

- il Piano operativo e di fabbisogno trasmesso dalla Regione Calabria è stato valutato, secondo i parametri e per le finalità di cui all'art. 1, comma 3, del d.m. 30 settembre 2022, dalla Commissione tecnica di cui all'art. 2 del medesimo d.m.;

- ai sensi dell'art. 1, comma 3, penultimo periodo, del d.m. 30 settembre 2022, *“i piani operativi valutati interamente conformi possono essere finanziati con le risorse assegnate attraverso il decreto di cui all'art. 4”*;

- ai sensi dell'art. 1, comma 3, ultimo periodo, del d.m. 30 settembre 2022, *“per ottenere il finanziamento PNRR, le Regioni e le Province autonome i cui Piani sono stati approvati possono attivare le soluzioni selezionate esclusivamente attraverso le gare delle Regioni Capofila”*;

- in attuazione dell'art. 1, comma 4, del d.m. 30 settembre 2022, e sulla base della convenzione stipulata tra Regione Puglia Capofila e AGENAS ai sensi dell'art. 1, comma 1, del medesimo d.m., all'esito della valutazione del Piano operativo e del fabbisogno di cui all'art. 1, comma 2, effettuata dalla Commissione tecnica di valutazione di cui all'art. 2, Regione Puglia Capofila, per il tramite del proprio soggetto aggregatore InnovaPuglia s.p.a., ha pubblicato il bando di gara di sua competenza;

- ai sensi dell'art. 1, comma 5, del d.m. 30 settembre 2022, *“le Regioni Capofila stipulano appositi accordi, ai sensi dell'art. 15 l. n. 241/1990, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 50/2016”*, con le Regioni e le Province autonome *“che intendono avvalersi delle attività di acquisto delle predette Regioni Capofila”* (e che hanno esposto di intendere avvalersene in sede di predisposizione del Piano operativo e del fabbisogno);

- la medesima disposizione di cui all'alinea che precede specifica che detti accordi hanno *“lo scopo di consentire a tutte le Regioni e Province autonome di attivare l'infrastruttura regionale di telemedicina (in acronimo, I.r.t.), come definita nelle Linee guida di cui al comma 3, nei tempi previsti dall'investimento PNRR M6C1 1.2.3.”*, di cui AGENAS è soggetto attuatore;

tutto ciò premesso e considerato, le Parti stipulano il presente Accordo.

Art. 1. Premesse e allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e regole interpretative del medesimo:

- le sopra estese premesse;
- l'Allegato 1 (Piano operativo e del fabbisogno della Regione Calabria, valutato positivamente dalla Commissione tecnica di valutazione di cui all'art. 2 del d.m. 30 settembre 2022);
- l'Allegato 2 (Progetto d'Acquisto e relativi allegati della gara pubblicata dalla Regione Puglia Capofila per il tramite del proprio soggetto aggregatore InnovaPuglia s.p.a.).

Art. 2. Oggetto

1. Le Parti, con la sottoscrizione del presente Accordo, instaurano un rapporto di collaborazione finalizzato a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi di interesse pubblico che esse hanno in comune.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'attuazione della cooperazione di cui al presente Accordo è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico da perseguire nell'ambito della Missione 6, Componente 1, Sub-investimento 1.2.3., investimento 1.2.3.2. del PNRR ed è improntata a una effettiva divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni e compiti istituzionali, quali plasmata dalla disciplina PNRR richiamata nel d.m. 30 settembre 2022.

Art. 3. Compiti di Regione Puglia Capofila

1. Regione Puglia Capofila, e per essa il suo soggetto aggregatore-fornirà alla Regione Calabria, ovvero agli enti da essa previamente e in tempo utile indicati, il supporto tecnico e amministrativo nella forma del "Manuale delle Procedure" e "Linee Guida" messi a punto da InnovaPuglia s.p.a." necessario per l'avvio e la successiva

implementazione della fornitura dei beni e dei servizi di cui al Progetto d'Acquisto (Allegato 2) della gara pubblicata da Regione Puglia Capofila per il tramite del proprio soggetto aggregatore InnovaPuglia s.p.a. e secondo le regole ivi stabilite.

2. Regione Puglia Capofila metterà a disposizione della Regione Calabria copia della convenzione ex art. 26 L. 488/1999, che sarà stipulata con l'Operatore Economico risultato aggiudicatario del relativo Lotto, per l'erogazione delle prestazioni oggetto di gara e degli Ordinativi di Fornitura.

Art. 4. Compiti di Regione Calabria

1. Regione Calabria indicherà, nei quindici giorni successivi alla stipulazione del presente Accordo, se all'emissione degli ordinativi di fornitura provvederà essa stessa ovvero gli enti che, entro il medesimo termine, essa indicherà a InnovaPuglia s.p.a.

2. La Regione Calabria, qualora gli enti dovessero provvedere, ai sensi del comma 1, all'emissione degli ordinativi di fornitura, dovrà specificare e comunicare ad InnovaPuglia s.p.a, nei tempi previsti dal comma 1, il dettaglio dei valori massimi (numero max di PC All-In-One, numero max di Monitor e numero max di Notebook) che ciascun ente potrà ordinare nel rispetto delle quantità totali massime assegnate alla Regione Calabria e riportate in dettaglio nel Progetto d'Acquisto (Allegato 2) della gara pubblicata da Regione Puglia Capofila per il tramite del proprio soggetto aggregatore InnovaPuglia s.p.a.

3. Regione Calabria, ovvero gli enti da essa indicati ai sensi del comma 1 che precede, provvederà alla propria iscrizione sulla Piattaforma di eProcurement della Regione Puglia Capofila denominata EmPULIA (www.empulia.it) gestita dal soggetto aggregatore InnovaPuglia s.p.a e predisporrà la documentazione tecnica e amministrativa necessaria per l'emissione degli ordinativi di fornitura e per l'attivazione dei correlati servizi e il relativo Piano di Consegna.

4. Rimane fermo che gli ordinativi di fornitura dovranno risultare rispondenti al Piano operativo e dei fabbisogni quale trasmesso dalla Regione Calabria e validato

dalla Commissione di valutazione di cui all'art. 2 del d.m. 30 settembre 2022 e coerenti con i propri quantitativi complessivi indicati nel progetto d'acquisto.

5. Regione Calabria, ovvero gli enti da essa indicati ai sensi del comma 1 che precede, si impegna a coordinare l'emissione e la congruità dei Piani di Consegna, ad assicurare la disponibilità delle aree per l'allocazione delle postazioni di lavoro, nonché a garantire che gli ambienti indicati per l'allocazione delle postazioni di lavoro rispettino i requisiti fissati dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 5. Obblighi delle Parti nei confronti di AGENAS

1. Le Parti si obbligano a trasmettere il presente Accordo ad AGENAS, in qualità di soggetto attuatore, e a segnalare tempestivamente ad AGENAS ogni difficoltà che si dovesse manifestare nel corso della sua vigenza.

2. AGENAS, in qualità di soggetto attuatore per la realizzazione dell'investimento 1.2.3.2. citato in premessa, eserciterà la funzione di monitoraggio del raggiungimento delle milestones e dei target relativi al PNRR. In particolare, AGENAS monitorerà le attività di predisposizione, consegna, installazione e verifica funzionale delle postazioni di lavoro e presterà riguardo all'utilizzo, sicurezza e affidabilità dell'hardware e degli eventuali aggiornamenti di quest'ultimo.

3. Allo scopo di rendere possibile ad AGENAS, nella sua qualità di soggetto attuatore dell'investimento, i compiti ad essa intestati, gli atti relativi alla procedura di acquisto all'esito del convenzionamento degli aggiudicatari dovranno essere trasmessi ad AGENAS entro il termine di 15 giorni dal loro perfezionamento.

Art. 6. Durata del presente Accordo, risoluzione e recesso

1. Il presente Accordo è efficace dalla data del suo perfezionamento fino al 31 dicembre 2026. L'Accordo si perfeziona con la sua trasmissione mediante posta elettronica certificata (p.e.c.) all'altra Parte, munito della firma digitale del soggetto legittimato che l'abbia sottoscritto per secondo.

2. Nel caso in cui una o entrambe le Parti si rendano inadempienti agli obblighi sanciti dal presente Accordo, l'una o entrambe sono tenute a darne immediata comunicazione ad AGENAS, in quanto amministrazione attuatrice dell'intervento.

3. Nel caso in cui l'inadempimento agli obblighi di cui al presente Accordo possa pregiudicare, a insindacabile giudizio di AGENAS, il rispetto della tempistica PNRR, AGENAS potrà in essere tutte le azioni, ivi comprese l'esercizio di poteri sostitutivi, necessarie a garantire il rispetto di milestones e target PNRR, in applicazione del principio del risultato.

4. Qualora sopravvengano nuovi motivi di interesse pubblico o nuove disposizioni normative le Parti, nel rispetto dei principi solidaristici, di leale collaborazione interistituzionale, di buona fede oggettiva e del risultato, potranno revisionare i contenuti del presente Accordo onde renderlo conforme al mutato assetto di interessi pubblici ovvero alle nuove disposizioni normative. La revisione ha funzione conservativa dell'Accordo e potrà essere stipulata solo previa autorizzazione e sotto la vigilanza di AGENAS quale amministrazione attuatrice dell'intervento.

5. Il presente Accordo potrà essere risolto, previa autorizzazione e sotto la vigilanza di AGENAS quale amministrazione attuatrice dell'intervento, a fronte di sopravvenienze normative che sovvertono radicalmente l'assetto organizzativo e competenziale di cui al d.m. 1° aprile 2022 ovvero che riducano, al punto di rendere inattuabile lo scopo dell'investimento, i finanziamenti PNRR ad esso assegnati.

Art. 7. Referenti delle Parti

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, ciascuna delle Parti individua un referente per la gestione e per il monitoraggio e il coordinamento delle attività di reciproca spettanza.

2. Il Referente per Regione Puglia Capofila, è individuato nella Dirigente pro tempore della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie dott.ssa Concetta Ladalaro, la quale, ove autorizzata espressamente dall'ente di appartenenza, potrà

delegare in tutto o in parte l'espletamento dei suoi compiti ad un soggetto delegato, dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.

3. Il Referente per la Regione Calabria è individuato nel il quale, ove autorizzato espressamente dall'ente di appartenenza, potrà delegare in tutto o in parte l'espletamento dei suoi compiti ad un soggetto delegato, dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.

Art. 8. Rapporti economici tra le Parti

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'espletamento dei compiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente Accordo non comporta, in ragione della sua natura e della sua funzione, il diritto ad alcun corrispettivo nei confronti dell'altra.

Art. 9. Promozione dell'etica e della legalità

Le Parti si obbligano a rispettare le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di promozione dell'etica e della legalità, di prevenzione della corruzione e di prevenzione, contrasto e gestione delle ipotesi di conflitto di interessi, tenendo conto altresì delle misure di *soft law* rispondenti alle migliori pratiche in materia.

Art. 10. Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Le Parti, per la durata del presente Accordo, hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa nonché i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo; esse hanno altresì l'obbligo di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari ai fini dell'esecuzione del presente Accordo.

2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a

conoscenza, direttamente o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, per tutto il periodo di efficacia del presente Accordo e comunque sino a che gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

3. Le Parti si obbligano ad osservare la disciplina vigente in materia di tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito RGPD, e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi, il cui utilizzo sia necessario per l'esecuzione del presente Accordo. Le Parti si obbligano altresì a compiere tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie all'esecuzione del presente Accordo, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e dei diritti fondamentali dei terzi beneficiari, secondo liceità, correttezza e trasparenza di cui all'art. 5 RGPD.

4. Compatibilmente alla natura del presente Accordo e alla tipologia dei dati in relazione alla natura delle Parti, ciascuna di esse riconosce e accetta che i dati personali relativi all'altra Parte (es.: dati anagrafici, dati di contatti, nominativi e indirizzi, etc.) di propri dipendenti o incaricati o collaboratori coinvolti nelle attività di cui al presente Accordo siano trattati dall'altra Parte per le finalità strettamente funzionali alla stipula e all'esecuzione dell'Accordo medesimo.

5. Per la Regione Puglia Capofila, titolare del trattamento dei dati personali è il legale rappresentante pro tempore; il Responsabile pro tempore della protezione dei dati (RPD) è la dott.ssa Rossella Caccavo;

6. Per la Regione Calabria, Titolare del trattamento dati personali è; il RPD è

Art. 11. Controversie e foro competente

1. Nel caso in cui dovessero insorgere tra le Parti, in sede di esecuzione del presente Accordo, divergenze di qualsiasi natura in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del medesimo, ciascuna Parte è tenuta a darne immediata

comunicazione per iscritto all'altra, indicando chiaramente l'oggetto e i motivi della contestazione. Analoga comunicazione le Parti devono effettuare, con immediatezza, ad AGENAS, quale amministrazione attuatrice dell'intervento.

2. Ove si verifichi il caso di cui al comma 1 che precede, le Parti si impegnano a esaminare congiuntamente, entro i tempi tecnici strettamente occorrenti, l'oggetto e i motivi della contestazione, al fine di comporla in via bonaria, in applicazione dei principi solidaristici, di leale cooperazione interistituzionale, di buona fede oggettiva e del risultato.

3. Nel caso in cui non sia possibile addivenire alla composizione in via bonaria, le Parti dovranno darne immediata comunicazione ad AGENAS, la quale sarà facultizzata a proporre una soluzione della problematica riscontrata; nel caso in cui le divergenti posizioni delle Parti non si prestino ad essere in nessun modo ricomposte, esse prendono atto che la controversia sarà devoluta ex lege alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo e che funzionalmente competente sarà il T.a.r. Puglia, Sezione di Bari.

Art. 12. Imposta di bollo e di registro

Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo e registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986, a cura e a spese della parte richiedente.

Art. 13. Clausole finali

Per quanto non specificamente disciplinato nel presente Accordo trovano applicazione i principi generali del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili, nonché le vigenti norme di legge e le norme di cui alla documentazione di gara (Allegato 2) pubblicata da Regione Puglia Capofila per il tramite del proprio soggetto aggregatore InnovaPuglia s.p.a

Costituiscono parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

- Allegato 1: Piano operativo e del fabbisogno della Regione Calabria, validato dalla Commissione tecnica di cui all'art. 2 del d.m. 30 settembre 2022;

- Allegato 2: Progetto d'Acquisto e relativi allegati della gara pubblicata dalla Regione Puglia Capofila per il tramite del proprio soggetto aggregatore InnovaPuglia s.p.a.

Letto, firmato e sottoscritto

Regione Puglia

Regione Calabria